

T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA

Settore Manutenzione - Bacino Savio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Importo finanziamento € 200.000,00



All. 21

Schema di contratto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Chiara Benaglia

Redatto da

PROGETTISTA

Geom. Alberto Zanella

Visto per verifica

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Andrea Cicchetti

COLLABORATORE PROGETTISTA

Dott. Agr. Marco Turci

Codice Progetto	Revisioni	Descrizione	data
T1 SA-FO 06/2020	0	PROGETTO DEFINITIVO	Febbraio 2020
T1 SA-FO 06/2020	1	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	Settembre 2020

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto del contratto	3
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	3
Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	3
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.....	4
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	4
Articolo 5. Penale per i ritardi.....	4
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.	5
Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.	5
Articolo 8. Contabilità dei lavori.	7
Articolo 9. Prezzi Unitari – Revisione dei prezzi.....	8
Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	8
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	8
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.....	9
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo.	10
Articolo 14. Riserve e controversie.	10
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 16. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	12
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	12
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	12
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.	13
Articolo 20. Subappalto.	13
Articolo 21. Garanzia definitiva.	14
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.....	15
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	16
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	16

CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI "T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA"

PREMESSO

- che con deliberazione consorziale n. del/...../..... esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona il cui importo complessivo ammonta a € 200.000,00 di cui € 102.842,58 quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 6.973,69 quale importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con deliberazione n. del/...../..... il Consorzio ha provveduto alla determinazione dei criteri di affidamento che costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;
- che, in applicazione della sopra richiamata delibera, si è proceduto ad affidamento diretto ad unico operatore, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 2 lettera a) del D. L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con conseguente efficacia dell'affidamento;

TRA

- a) nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna codice fiscale 92071350398, che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
- b) nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (**o, in alternativa, nel caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea d'impresa**) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
- 1- impresa con sede in, via, ; codice fiscale [] e partita IVA [] ;
- 2- impresa con sede in, via, ; codice fiscale [] e partita IVA [] ;

3- impresa
con sede in, via, ;
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

confermano e ratificandola precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e **convengono e sottoscrivono in modalità elettronica e con firma digitale**, quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del Regolamento approvato con D.M. MIT n. 49 del 07/03/2018 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le sole parti non ancora abrogate.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. In dipendenza del ribasso offerto pari al.....%, l'importo contrattuale, soggetto ad IVA ed al netto di quest'ultima, ammonta a Euro (diconsi Euro.....) di cui:
 - a)- Euro per lavori veri e propri;
 - b)- Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura", per cui l'elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso, all'indirizzo
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i...signor.....
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato **in 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. **Come prescritto dall'Ente Parco Delta del Po, i lavori potranno svolgersi esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 Marzo.**
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5 comma 4 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n. 49/2018.

Articolo 5. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, come risultante dal Verbale di Consegna degli stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1 per mille dell'importo contrattuale**, in applicazione dell'art. 113bis del D. Lgs. n. 50/2016.
2. **L'irrogazione delle penali si intende applicabile anche in relazione al mancato rispetto delle scadenze parziali** indicate dal cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 17, senza che l'Impresa possa a tal fine accampare rivendicazioni o pretese.
3. Quando il termine contrattuale sia stato superato di un numero di giorni superiori al 20% di quelli previsti contrattualmente, la Stazione appaltante ha facoltà di tollerare l'ulteriore ritardo, con applicazione di penale giornaliera in misura doppia, o di risolvere in qualsiasi momento il contratto per grave ritardo.
4. I ritardi, qualunque ne sia la causa sono segnalati tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale, anche per fornire indicazioni al RUP stesso per l'irrogazione

della penale da ritardo. La penale stessa viene applicata in sede di conto finale, con detrazione dalla rata di saldo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale o di eccedere il termine temporale di cui al precedente comma 2, trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. La stazione appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 10 del D.M. MIT n. 49 del 07/03/2018. Terminate le circostanze riscontrate la stazione appaltante disporrà la ripresa dei lavori.
2. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.
3. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.
4. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori, come previsto dall'art. 10 del DM del 7 marzo 2018 n 49.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'esecutore ha diritto ad un risarcimento quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, comma 2, lett. a), b), c) d) del D.M. n. 49/2018.
6. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, come specificato, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, con modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016).
7. La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. Il Consorzio di Bonifica

della Romagna è dotato di un sistema di gestione integrato, certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004 e Ohsas 18001:2007 che investe le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione lavori pubblici. In applicazione di tali certificazioni, tutte le attività stipulate con la parte contraente (esecuzione lavori, forniture, noli, subappalti ecc.) dovranno pertanto essere svolte nel pieno rispetto dei requisiti legislativi vigenti in materia qualità. Il Consorzio di Bonifica sottoporrà a verifiche periodiche documentanti le suddette attività tramite personale qualificato durante lo svolgimento dei lavori.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - f) e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - g) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - h) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di

risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- i) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, per quanto di competenza.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli ulteriori oneri a carico dell'appaltatore individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Contabilità dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto indicato nel Capitolato Speciale.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono quelli contrattuali prestabiliti dalla stazione appaltante e sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, in aliquota rispetto al relativo importo complessivo preventivato ed in relazione al progressivo avanzamento delle opere: le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e temporali in relazione alle unità di misura utilizzate nel computo metrico allegato al presente capitolato speciale d'appalto. Si precisa comunque che la sottoscrizione del contratto medesimo da parte dell'Appaltatore costituisce la sua piena accettazione degli oneri così determinati, in relazione al complesso di tutte le lavorazioni da eseguire ed allo stato dei luoghi in cui le stesse devono essere attuate, ivi comprese le eventuali variazioni non significative, ai sensi della vigente legislazione, che la Stazione appaltante riterrà eventualmente opportuno disporre in corso d'opera.

Articolo 9. Prezzi Unitari – Revisione dei prezzi.

1. Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura e lavorazione.
2. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Le modifiche, varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal R.U.P. con modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Sono ammesse modifiche dei contratti di appalto senza nuova procedura di gara nei casi previsti all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (conforme allo schema tipo 1.3 - 1.3.1 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ogni qual volta i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore a **euro 50.000,00** (euro cinquantamila/00). Da tale limitazione potrà essere escluso solo l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, in virtù del quale gli stessi potranno considerarsi ultimati.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato come da Capitolato Speciale d'Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, compresa la cassa edile
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con importo dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a mesi 24 dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo.

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1.669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio di Bonifica prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14. Riserve e controversie.

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il Consorzio di Bonifica e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'articolo 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì-Cesena.
4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili, nei modi e nei tempi previsti dal DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) nei casi esplicitamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- c) in caso di proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008;
 - d) in caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il Consorzio di Bonifica della Romagna, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, come sotto specificato:

Istituto di credito:

c/c:

Codice IBAN:

Persone delegate ad operare sul conto sopra indicato:

Nome e Cognome	Luogo nascita	Data nascita	Codice Fiscale

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
6. L'aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.
7. Con riferimento ai subcontratti, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, dell'art. 31 della Legge 98/2013 e come previsto dal Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015 in attuazione dell'art. 4 del D.L. n. 34 del 20/03/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 78 del 16/05/2014, la stazione appaltante, al fine di verificare la regolarità contributiva dell'aggiudicatario, ha acquisito il DURC ON LINE rilasciato da _____ di _____ in data _____ Prot. documento n _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Per quanto riguarda gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei cantieri, l'appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili per le lavorazioni previste nel cantiere.
2. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
4. E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall'effettivo inizio dei lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. In applicazione del D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato D.Lgs..
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare

2. Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto ammesso.

Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare

3. Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del **40%** dell'importo contrattuale a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/20180.
In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Consorzio di Bonifica potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

~~*Nel caso in cui sia stata indicata in gara la terna dei subappaltatori occorre inserire il seguente periodo (Adempimento di cui al c. 6 – art. 105 D. Lgs. 105/2016 - sospeso fino al 31/12/2020)*~~

4. ~~I subappaltatori che eseguono le attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 devono essere designati nell'ambito della terna indicata in sede di gara.~~
5. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tuttavia sono previste deroghe ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 ovvero quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
7. Nei casi diversi di cui al precedente comma 4 il Consorzio procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Consorzio sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
9. La stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 136/2010.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto, in quanto l'impresadiha dimostrato il possesso della certificazione di cui al suddetto articolo valida fino alcome si evince da..... del

3. La polizza viene emessa da istituto autorizzato, risulta redatta in conformità allo schema tipo predisposto dal Decreto n. 123 del 12/03/2004 e presenta validità fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2017, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, (polizza CAR) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di buona esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: **€ 130.000,00** (Euro centotrentamila/00), di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00)
 - partita 2) per le opere preesistenti: € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **1.000.000,00**.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - Capitolato Generale delle Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145 il 19/04/2000

- Relazione Generale e Specialistica
- Cronoprogramma dei lavori
- Elaborati grafici progettuali
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
- Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008

Il Capitolato Speciale di Appalto e l'offerta formulata (*o elenco dei prezzi unitari offerti*), sono materialmente allegati al contratto e indicati come Allegato "...." e Allegato "...".

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
 - Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
 - Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le sole parti ancora in vigore
 - Regolamento approvato con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) n. 49 del 07/03/2018
 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. n. 145 del 19/04/2000, per le sole parti ancora in vigore
 - Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
 - Testo Unico Ambientale D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 - Norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori
 - Norme vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera
 - Legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente
 - Norme in materia di prevenzione mafiosa
 - leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. il contratto verrà redatto in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale di entrambe le parti effettuata a distanza via PEC.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento con F23 - codice tributo 456T.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma si procederà alla registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, solo in caso d'uso.
6. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso:

p. IL CONSORZIO DI BONIFICA
IL PRESIDENTE

(.....)

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)